



COMUNE DI ITTIRI

(Provincia di Sassari)

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

Si ricorda ai Sigg.ri Contribuenti che:

ENTRO IL 16 GIUGNO

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta 2021

Sono tenuti al pagamento in quanto soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli come da Circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Per l'anno 2021, l'Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote e detrazioni in vigore nel 2020.

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre)**. È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente come riepilogate nella tabella che segue.

Abitazione principale (cat. catastale A/01, A/08, A/09 – pertinenze C/02, C/06, C/07)	6,3 per mille
Altri Immobili (categoria catastale A, C/02, C/03, C/04, C/05, C/06, C/07, B)	9,4 per mille
Laboratori per arti e mestieri (Immobili categoria catastale C/03)	7,6 per mille
Uffici e studi privati (Immobili categoria catastale A/10)	9,4 per mille
Immobili speciali produttivi e terziari (categoria catastale D, tranne D/05, D/08 e D/10)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (Immobili categoria catastale D/08)	9,4 per mille
Istituti di credito, cambio e assicurazione (Immobili categoria catastale D/05)	10,1 per mille
Negozi e botteghe (Immobili categoria catastale C/01)	7,6 per mille
Aree fabbricabili	9,4 per mille
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (Immobili categoria catastale D10)	1,0 per mille

Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno.

Il Comune di Ittiri per il tramite dell'ANUTEL offre il servizio web per il calcolo dell'imposta dovuta con la possibilità di generare e stampare il mod. F24 già compilato in tutti i campi e pronto al pagamento. E' possibile accedere al servizio attraverso il link: www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E377 o dalla home page del sito istituzionale del Comune (www.comune.ittiri.ss.it)

L'applicativo consente, inoltre, di effettuare anche il calcolo del RAVVEDIMENTO OPEROSO per le annualità precedenti per le quali l'ufficio non ha ancora emesso avvisi di accertamento.

CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ITTIRI è E377

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE – CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI

La Corte di Cassazione – Sent. N. 4166/2020 e N. 20130/2020 – ha affermato che l'agevolazione IMU sull'abitazione principale spetta solo a condizione che **il possessore e il suo nucleo familiare** abbiano fissato la **residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente**.

L'esenzione IMU per la prima casa non spetta a entrambi i coniugi anche se vivono in Comuni diversi; non è possibile l'esenzione giustificata da esigenze lavorative anche se gli immobili in cui viene fissata la residenza dei coniugi si trovano in Comuni diversi.

Per quanto riguarda la stessa unità immobiliare, è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino stabilmente e vi risiedano anagraficamente. Solo la separazione legale permette ai coniugi di fruire del beneficio fiscale.

Nell'ipotesi di due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.

Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano nelle situazioni oggetto delle Sentenze della Corte di Cassazione a regolarizzare le proprie posizioni anche per i periodi di imposta precedenti per i quali l'Ufficio può procedere con emissione di avviso di accertamento.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili:

- adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del DL 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere b) e d), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. "Sostegni" ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Le informazioni relative all'Imposta Municipale Propria sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ittiri www.comune.ittiri.ss.it:

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi al Responsabile di Procedimento:

Rag. Francesco Deriu

Comune di Ittiri – Ufficio Tributi Comunali

Vic.lo Marini, 9 – 07044 ITTIRI (SS)

Tel 079 445235 - mail: francesco.deri@comune.ittiri.ss.it

oppure inviare mail all'indirizzo: info@comune.ittiri.ss.it o pec a: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

L'Ufficio riceve il pubblico secondo i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30; martedì-giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 – sabato chiuso.

In relazione all'emergenza Covid-19, al fine del rispetto delle norme sul distanziamento sociale, è preferibile fissare un appuntamento contattando gli uffici al numero sopra indicato.

Ittiri, 01 giugno 2021

Il Responsabile del
Settore Economico- Finanziario e Tributi
Rag. Giovanna Cerri